REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI N° 12 AUTOMEZZI DI TIPO PICK-UP CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE, DOTATI DI ALLESTIMENTO AIB.
CIG [3544315D40]

Quesito N.1 Quando si parla di fatturato specifico riferito "al settore oggetto della gara ". Per il temine "oggetto" si intende solo ed esclusivamente la fornitura di PICK-UP, o è da intendersi più genericamente?

Risposta N.1 La capacità dovrà essere posseduta con riferimento a forniture riconducibili all'oggetto della gara. Nel fatturato possono quindi ritenersi ricomprese forniture che pur non essendo identiche a quelle in oggetto siano assimilabili alle stesse, considerato che il requisito in questione è richiesto al fine di contemperare il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche con la necessità che l'esecuzione della fornitura sia stata effettuata da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza.

Quesito N.2 In merito alla portata utile del cassone che si richiede essere di 900 Kg, la stessa si intende con il solo conducente a bordo oppure con 4 persone a bordo compreso il conducente?

Risposta N.2 La portata utile sul cassone si intende con il solo conducente a bordo. Naturalmente nel dimensionare l'allestimento AIB andrà tenuto opportunamente conto del PTT massimo, che deve essere non superiore a 35 quintali, e del numero dei posti che è complessivamente pari a 5 (autista + 4 operatori).

Quesito N.3 Qual è la capacità massima in litri del serbatoio acqua?

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Risposta N. 3 La capacità del serbatoio dell'allestimento AIB è volutamente non specificata in quanto parametro dipendente dalle scelte progettuali dell'impresa e, fra l'altro, oggetto di valutazione tecnica.

Quesito N. 4 Nel caso in cui volessimo partecipare alla gara costituendo un ATI,dobbiamo dichiarare le percentuali esatte del lavoro che ogni azienda andrà ad eseguire, e in questo caso in modo possiamo definire la precisione delle percentuali? O è sufficiente dichiarare genericamente il compito di ogni ditta?

Risposta n. 4 Come espressamente previsto all'art. 15 del disciplinare di gara:
"**Parti del servizio** Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda,devono, a pena di esclusione, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".
Vi deve essere una corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La ratio dell'obbligo di indicare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consiste nell'intento di assicurare alla stazione appaltante la conoscenza preventiva del soggetto che in concreto eseguirà la fornitura non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto,essendo individuato il responsabile della prestazione delle singole parti dell'appalto, ma anche per effettuare la previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore sia in relazione alla documentazione di gara che in esito ad attività istruttorie del responsabile del procedimento.
Il comma 13 dell'art. 37 del d.lgs. 163/06 che disciplina la fattispecie in esame, è una norma che risponde all'intento di l'intento di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare, le norme d'ammissione stabilite dal bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare. (Cons. St., Sez. V,28 agosto 2009, n. 5098; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 febbraio 2010, n. 3118).

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Quesito N. 5 Nel caso in cui partecipassimo alla gara costituendo un ATI, e vi partecipassimo con la percentuale minore, possiamo comunque essere la capogruppo e quindi emettere fattura direttamente noi all'ENTE?

Risposta n. 5 La risposta è negativa. Anche antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 (regolamento attuativo del d.lgs. 163/06) la giurisprudenza e la dottrina affermavano che la società capogruppo dovesse possedere in misura maggioritaria i requisiti dell'appalto complessivamente considerato e che dovesse eseguire le prestazioni nella stessa misura. L'art. 275 del regolamento su indicato chiarisce che : " **La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**".
In ordine alla fatturazione, in caso di ATI il comma 17, dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006 prevede che "Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli **adempimenti fiscali e degli oneri sociali**." Il legislatore ha voluto affermare con decisione che il rapporto associativo di un'A.T.I. non determina nuove posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la stazione appaltante. Ciascun associato non potrà emettere fattura, per la parte di fornitura eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del soggetto committente.

Quesito N. 6 In riferimento all'oggetto della gara d'appalto dove viene scritto "FORNITURA DI N° 12 AUTOMEZZI PICK UP", considerato che è variato il numero dei pezzi da fornire, nei titoli di riferimento bisogna sempre lasciare tale dicitura oppure aggiornare gli stessi al nuovo numero?

Risposta n. 6 Con riferimento all'oggetto dell'appalto e alla luce della rettifica è più corretto il riferimento a n. 11 pick up. Non costituirà comunque causa di esclusione l'indicazione nell'oggetto di n. 12 pick up. Si precisa che l'offerta economica dovrà essere riferita a n. 11 unità.

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Quesito N. 7 In merito all'adozione di pompa ad alta pressione per il modulo con pressione di 250 bar, risulta non adattabile a mezzi di dimensioni così compatte. La proposta tecnica che presuppone adozione di questi componenti inficia inevitabilmente le prestazioni del modulo stesso (oltre a creare inevitabili problemi alla sicurezza degli operatori). E' possibile una rettifica del capitolato per lasciare a disposizione del singolo concorrente la possibilità di adottare la pompa migliore per l'allestimento proposto? Faccio notare che la pressoché totalità dei moduli in commercio (con referenze di vendita in tutti i più importanti Enti in Italia) utilizzano, per pick-up, pressioni di esercizio nell'ordine dei 100/150 bar di pressione. E' quindi possibile che venga da Voi adottata la stessa linea di condotta utilizzata per la quantità di acqua da trasportare (a discrezione del partecipante)?

Risposta N. 7 E' stato deciso di fissare un punto caratteristico della curva Portata - Prevalenza della pompa (20 litri/minuto - 250bar) per consentire alle imprese partecipanti di individuare il tipo di prodotto. La pompa, infatti, deve garantire un'ottimale gestione della, limitata, riserva idrica di cui sono dotati i pick-up AIB. Resta inteso che le caratteristiche tecniche della pompa offerta saranno oggetto di valutazione da parte della commissione (punto B dei parametri di qualità).

Quesito N. 8 In un'ATI, quando si fanno le dichiarazioni relative al fatturato specifico e si redige l'elenco dei principali servizi analoghi all'oggetto del settore di gara, "l'oggetto" da prendere in considerazione è per tutti uguale, o per ognuno è riferito solo ed esclusivamente alla percentuale relativa a ciò che la ditta eseguirà all'interno dell'ATI?

Risposta N. 8 L'oggetto è uguale per tutti i partecipanti al raggruppamento ed è meglio definito nella Risposta n.1. L'oggetto deve essere quindi individuato considerando la specificità dei beni oggetto della presente fornitura.

Quesito N. 9 In caso di avvalimento della capacità economica e tecnica professionale, come deve essere data la prova in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse prestate?

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Risposta N. 9 In ordine all'avvalimento, vi deve essere un' effettiva corrispondenza tra fase della qualificazione e fase dell'esecuzione, evitando una mera circolazione di certificati e documenti cui non corrisponde la messa a disposizione di risorse reali. Dalla documentazione di gara deve emergere la volontà di far ricorso all'istituto in esame e di avere l'effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo nel caso in cui l'ausiliaria metta a disposizione tutta l'azienda per l'esecuzione dell'appalto il contratto dovrebbe essere quello di affitto di azienda. In caso di avvalimento relativo al fatturato pregresso vi deve essere un sostanziale avvallo e pertanto l'ausiliario dovrebbe costituirsi fideiussore del concorrente ausiliato assumendo pienamente la responsabilità solidale con l'aggiudicatario nei confronti della stazione appaltante.

Dalla documentazione di gara deve emergere la volontà di far ricorso all'istituto in esame e di avere l'effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto. La messa a disposizione dei requisiti da parte dell'ausiliaria deve essere effettiva, non potendosi snaturare la figura dell'avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti dal bando (Tar Campania n. 644/2011). Il concorrente deve quindi decidere se far ricorso o meno all'istituto prima della presentazione dell'offerta e non riservarsi di fare eventualmente ricorso all'avvalimento.

Dal contratto deve emergere l'elemento centrale ovvero l'oggetto, le risorse ed i mezzi prestati da elencare in modo determinato e specifico.

Tali elementi devono essere *specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si potrebbe profilare una violazione di legge che potrebbe configurare verosimilmente una causa di esclusione dalla gara del concorrente.*

Si precisa, poi, che la prova dei requisiti assume connotati diversi a seconda *della natura degli stessi. In linea generale, si può affermare che la prova si presenta più semplice per i requisiti materiali, mentre è più complessa per quelli immateriali. Nell'ambito di quest'ultima categoria, occorre distinguere tra il*

prestito di requisiti di ordine economico-finanziario ed il prestito di requisiti di ordine tecnico-organizzativo. In relazione ai primi, di cui costituiscono esempi l'avvalimento di referenze bancarie o del fatturato pregresso, si osserva che essi non comportano il materiale trasferimento di beni, risorse o, in generale, del complessivo know-how aziendale, ma risultano finalizzati a garantire quella solidità economica e finanziaria che la stazione appaltante richiede a tutti i concorrenti alla gara per accertarsi di affidare l'appalto ad un soggetto idoneo a condurlo correttamente a termine. L'effettiva disponibilità di un siffatto requisito si traduce, in termini di prova, in un sostanziale avallo, perciò l'ausiliario dovrebbe costituirsi fideiussore del concorrente ausiliato, prestando la garanzia nei modi previsti ed assumendo pienamente la responsabilità solidale con l'aggiudicatario nei confronti della stazione appaltante.

La situazione diventa più complessa, invece, ove si considerino i beni immateriali cioè quei requisiti che non hanno un'immediata espressione in elementi fisicamente percepibili (si pensi alle prestazioni analoghe), allora il prestito che li riguarda deve vertere sull'insieme delle risorse e dei mezzi necessari alla produzione di detti requisiti. Atteso, però, che essi non sono identificabili con uno specifico bene appartenente all'imprenditore, ma, al contrario, finiscono per coincidere con l'organizzazione aziendale nel suo complesso, è quest'ultima che deve costituire oggetto del contratto di avvalimento, utilizzando forme contrattuali che consentono questo risultato.

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, documento di consultazione "*L'avvalimento nelle procedure di gara*", reperibile all'indirizzo: http://www.avcp.it.*

Quesito N. 10 Si richiede se le forniture di autocarri, anche pick up, in varie tipologie di allestimento, effettuate dalla nostra azienda negli ultimi tre anni, per importi di molto superiori all'importo a base d'asta, siano considerate analoghe o assimilabili.

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Risposta N. 10 Deve trattarsi dimezzi in allestimento antincendio boschivo a prescindere dal ptt.

Rettifica al quesito N. 2 "e del numero dei posti che è complessivamente pari a 5(autista + 4 operatori)." va sostituito con il seguente:"e del numero dei posti che deve essere complessivamente non inferiore a **4 (autista + 3 operatori)**."

Il Direttore del Servizio
Paolo Botti

m.d./dott.ssa MD/Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti